

**STATUTO FONDAZIONE ARMONIE D'ARTE**

**ART.1 - DENOMINAZIONE** - E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ARMONIE D'ARTE".

Essa è conforme ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli artt.12 e ss. c.c.. e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione, diffusione e sviluppo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, della scienza, nonché della valorizzazione dei beni culturali e non può, in alcuna forma, distribuire utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale.

**ART.2 - SEDE** - La Fondazione ha sede legale in Borgia (CZ), 88021, al Corso Mazzini, n.75. La fondazione svolge la sua attività sia in Italia che all'estero. Si potranno istituire e sopprimere sedi operative, rappresentanze, delegazioni ed uffici per svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla fondazione stessa.

**ART.3 - SCOPO SOCIALE** - La fondazione persegue esclusivamente finalità culturali e/o di solidarietà sociale. In particolare e prioritariamente la fondazione persegue l'ideazione, la produzione, la distribuzione, la comunicazione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali - artistiche - scientifiche, nonché la gestione, diretta o indiretta, di spazi e strutture per la cultura, l'arte, la scienza, oltre che attività di interesse sociale e di sviluppo socio-economico.

La fondazione individua tra gli obiettivi prioritari quello di costituire uno strumento giuridico utile a sostenere sviluppo territoriale attraverso piani strategici e progetti operativi anche in forma di presidio culturale integrato, nelle più ampie programmazioni e più adeguati interventi di profilo locale, nazionale e internazionale, con particolare attitudine allo sviluppo di progettazione, programmazione, promozione, esecuzione di attività e temi relativi al Mediterraneo, alla sua valorizzazione in una logica di tipo largamente artistica e/o culturale, inclusi gli aspetti collegati ai temi scientifici dell'economica, del diritto e dei diritti, della comunicazione.

La fondazione in particolare individua tra gli obiettivi fondamentali e connotativi quello di sostenere e sviluppare specificatamente l'ideazione, la produzione, la gestione, la realizzazione, la promozione, il consolidamento, la storicizzazione, il radicamento territoriale e nel contempo l'internazionalizzazione e brandizzazione del marchio "Armonie d'Arte Festival" nelle forme diverse che potranno essere messe in campo coerentemente alla visione identitaria della direzione artistica nella persona ideatrice del Festival, prendendo in carico tutti questi aspetti anche in forme associate con altri enti o persone fisiche eventualmente titolate al medesimo fine o esternalizzando la realizzazione in tutto o in parte, e permanendo in ogni caso la sovrintendenza ovvero la direzione artistica in capo al Socio Fondatore già titolare del marchio, che ha ideato e sviluppato il Festival dal suo esordio, a meno di esplicita rinuncia dello stesso. Le attività della Fondazione nel loro complesso, potranno comunque svilupparsi in tutto il territorio nazionale e internazionale, in ragione di nuove progettualità e opportunità, ed essere di tipo creativo, performativo,

formativo, informativo e di ricerca, comprendendo gli ambiti ideativi, progettuali, produttivi, gestionali, organizzativi e di comunicazione, ovvero: a) organizzazione, distribuzione, produzione, comunicazione, promozione di spettacoli dal vivo (musica, teatro, danza) o in streaming, di mostre, rassegne, convegni, o di altre forme culturali e generi artistici-culturali affini; ovvero ideazione, organizzazione, distribuzione, produzione di attività ed eventi legati al genere letterario e alle arti figurative, con particolare attenzione all'arte contemporanea, alla nuova creatività, nelle sue varie espressioni ed attività, anche attraverso strumenti innovativi e nuove tecnologie; b) promozione del cinema e dell'audio visivo in Italia e all'estero, attraverso le varie forme di settore, dall'organizzazione di festival, rassegne, premi, residenze, ricerca, formazione, produzione, distribuzione, internazionalizzazione e altre attività connesse; c) ideazione e organizzazione di attività per la formazione professionale afferente i settori di attività della fondazione e, in particolare, alta formazione, anche in collaborazione con il sistema universitario, con master, corsi di perfezionamento, ecc.; d) promozione della ricerca tesa a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale; e) promozione di attività tese a favorire la crescita culturale e spirituale delle comunità locali; f) gestione, realizzazione, promozione di attività culturali, ricreative e/o formative finalizzate alla tutela e al potenziamento delle opportunità, anche sotto il profilo occupazionale, del mondo giovanile, femminile e del disagio sociale; g) gestione di teatri, auditorium, e altre strutture idonee e coerenti agli scopi e che dovessero esserle affidate da enti, istituzioni pubbliche e private nel pieno rispetto delle previsioni statutarie; h) tutela, valorizzazione e gestione di Beni Culturali e di Spazi del Patrimonio in generale di interesse storico, artistico, ambientale ed archeologico (musei, siti archeologici, castelli, parchi, ecc.) in qualunque ambito territoriale, in forma diretta e indiretta e/o in forme partecipate, nonché in forma d'impresa e anche a tal fine partecipando a bandi pubblici e/o privati; e, compatibilmente alle condizioni date con prioritario interesse per il "Parco archeologico nazionale di Scolacium" sito nel Comune di Borgia; nonché attività di valorizzazione del territorio quali, in particolare, quelle legate al "Cammini" come strumento identitario e di turismo slow; i) realizzazione di un piano strategico integrato di sviluppo territoriale sostenibile in ambito socio-culturale; j) realizzazione di reti a vario titolo finalizzate al potenziamento del comparto artistico culturale sul territorio, per il potenziamento del livello complessivo socio-culturale della popolazione, ovvero per una maggiore consapevolezza identitaria, ovvero per la promozione dell'immagine del territorio, anche come strumento strategico dell'offerta turistica; k) realizzazione e gestione di un polo culturale di rilevanza regionale e/o nazionale e/o internazionale; l) realizzazione e promozione di attività specificatamente collegate al turismo culturale e/o costituenti un valore aggiunto per l'offerta turistica locale; m) gestione, realizzazione, promozione di attività artistiche e culturali tese a favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso forme di supporto di qualunque tipo e di indotto diretto o indiretto, in una logica di economia della cultura che individua nella stessa uno strumento strategico di sostegno anche del comparto imprenditoriale e artigianale diffusamente inteso, anche come strumento per un nuovo welfare; n) attività e iniziative di e-learning, e-government, m-democracy e t-democracy; o) rapporti con fondazioni, club services ed altri

Chiara Poma

Marcello



soggetti ed istituzioni nazionali e internazionali da regolamentare tramite appositi atti e finalizzati allo sviluppo di azioni sinergiche per lo sviluppo socio culturale; p) organizzazione di campagne di comunicazione, di informazione, pubblicitarie e di marketing in ambito istituzionale, sociale e culturale, nonché attività di fundraising e di crowdfunding, oltre che più genericamente di networking per il potenziamento delle relazioni e del portafoglio di contatti, e attività nel comparto web collegati agli scopi complessivi e specifici, costituendo tutte queste attività un campo di particolare interesse per la fondazione, attese le trasformazioni globali che assegnano alla comunicazione, alla promozione, alle relazioni immateriali e alle azioni on-line un'importanza strategica per ogni comparto e sviluppo sostenibile; ed in tal senso saranno di prioritario interesse tutti i soggetti che a vario titolo, interni o esterni alla fondazione, come sostegno, apporto volontario o remunerato, potranno supportarla in tale direzione; q) promozione della cultura dell'innovazione, soprattutto attraverso iniziative in campo informatico, telematico, information technology ed altro; q) produzioni di materiali editoriali e multimediali collegati alle attività istituzionali; r) iniziative di solidarietà sociale; s) creazione di istituti, centri studi e di ricerca per il conseguimento degli scopi sociali; e t) attività socio culturali, ovvero scientifiche, e nelle varie forme già indicate per i punti precedenti comprese quelle gestionali e produttive, in grado di favorire lo sviluppo di consapevolezze e/o strategie, e quindi efficienza operativa, per la tutela della salute della persona, della natura, dell'ambiente, del pianeta.

E' consentita, altresì, ogni iniziativa connessa direttamente e/o indirettamente al raggiungimento degli scopi sociali. Per far ciò la fondazione intende promuovere e realizzare tutte le attività coerenti ai fini statuari, ovvero festival, rassegne, mostre, congressi, seminari, meeting, forum, corsi e percorsi formativi di vario genere, dalle residenze ai workshop e stage, pubblicazioni, azioni di promozione e comunicazione, produzione di materiali e prodotti, realizzazione e/o gestione di spazi materiali e immateriali, costituzione di reti e collaborazioni a vario titolo e diversamente formalizzate, costituzione e/o gestione di centri formazione e ricerca, strutture ricettive ed ogni altra forma connessa o conseguente all'attuazione dei propri programmi; tutto ciò curando la più ampia diffusione delle attività e prodotti realizzati, delle informazioni acquisite e degli studi prodotti nell'ambito delle proprie attività, potendo all'uopo editare sussidi didattici, audiovisivi, pubblicare giornali, riviste e periodici, nonché svolgere tutti i servizi a ciò connessi, compreso commercializzare prodotti connessi alle proprie attività previste dal presente articolo a sostegno delle stesse, oltre a gestire banche dati di qualsiasi genere nel rispetto della normativa vigente.

Per l'attuazione dei propri scopi statuari la fondazione potrà, in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art.118 della Costituzione: - progettare, coordinare, realizzare o gestire in proprio o per conto dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, Enti Locali e di ogni altro Ente, programmi, attività, iniziative di vario genere rientranti nei propri scopi statuari, anche attraverso l'utilizzazione di fondi europei, statali, regionali, enti locali e privati; - essere soggetto attuatore per la realizzazione di specifici progetti e/o azioni e/o misure previste dai programmi operativi comunitari, nazionali e regionali, con i relativi complementi di programmazione; - essere interlocutore dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e di

ogni altro Ente, ed anche operare come impresa nell'accezione prevista dalla normative vigente nazionale e/o europea e compatibile con l'istituto giuridico della Fondazione; ciò in materia di politiche finalizzate al sociale, all'occupazione, alla cultura, all'istruzione, alla ricerca, all'alta formazione, ai beni culturali e ambientali, al turismo, all'editoria, alla lettura, all'educazione, oltre che allo sviluppo delle comunità locali, nonché di eventuali accordi e convenzioni per la loro attuazione operativa.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di eventuali altre comunque direttamente connesse o funzionali a quelle previste dal presente statuto. A tutti i fini sopra descritti la Fondazione, fermo restando l'assetto giuridico che vieta la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale, potrà anche svolgere attività d'impresa secondo la normativa vigente.


**ART.4 - VIGILANZA** - L'autorità competente vigila sull'attività della fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.


**ART.5 - PATRIMONIO** - Il patrimonio della fondazione è composto: - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, marchi e brevetti o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della fondazione, conferiti dai promotori fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai fondatori, dai partecipanti sostenitori, dai partecipanti istituzionali e volontari, e destinati espressamente a tal fine; - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; - dagli avanzi di gestione di cui potrà essere destinata parte, o l'intero, all'incremento del patrimonio; - dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici.


**ART.6 - FONDO DI GESTIONE** - il fondo di gestione della fondazione è costituito: a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della fondazione medesima, salvo quanto previsto al successivo art.7; b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; c) da eventuali contributi e/o finanziamenti concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione al patrimonio; d) da contributi e donazioni dei fondatori promotori, dei partecipanti sostenitori, dei partecipanti istituzionali e dei partecipanti volontari, effettuati senza vincolo di destinazione ovvero con espresso vincolo; e) da contributi di privati, singoli cittadini, professionisti o imprese, in forma di sponsorizzazione o donazione anche con espresso vincolo di utilizzo; e f) dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse e, quindi, più in generale il fondo di gestione della fondazione, saranno impiegati per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

**ART.7 - ESERCIZIO FINANZIARIO** - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.







Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art.20 bis D.P.R.600/73. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione. I documenti relativi al bilancio devono essere depositati successivamente alla loro approvazione nei termini di legge presso gli organismi competenti. Tutti gli adempimenti suindicati dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**ART.8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE** - I membri della fondazione si dividono in: a) Fondatori Promotori; b) Partecipanti Sostenitori; c) Partecipanti Istituzionali; e d) Partecipanti Volontari. La qualità di membro della fondazione ha natura permanente, fatte salve le ipotesi di sospensione, cessazione, esclusione o recesso disciplinate nel presente Statuto o in eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

**ART.9 - FONDATORI PROMOTORI** - Sono i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, che hanno dotato la fondazione dei mezzi necessari al raggiungimento degli obiettivi e che alla data di approvazione del presente statuto fanno ancora parte della stessa. Dai fondatori promotori potrà essere nominato un membro a vita del Consiglio di Amministrazione, da scegliere tra essi fondatori promotori.

**ART.10 - PARTECIPANTI SOSTENITORI** - Sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono all'attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel patrimonio o nel fondo di gestione con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

**ART.11 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI** - Sono gli Enti, le Accademie, le Università e gli altri Enti no-profit che contribuiscono al patrimonio e/o al fondo di gestione della fondazione nelle forme e nelle misure determinate dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della fondazione.

**ART.12 - PARTECIPANTI VOLONTARI** - Sono le persone fisiche o giuridiche che contribuiscano agli scopi della fondazione con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali o immateriali. Oltre l'apporto definito dal presente statuto e offerto secondo le disponibilità del partecipante, lo stesso potrà assumere specifici incarichi di lavoro remunerato, necessario per le attività della fondazione e su motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

**ART.13 - BANK PARTNER** - Oltre alle figure sopra indicate è prevista anche quella di Bank Partner che potrà configurarsi sia come Main Partner che affiancata ad altri. L'Istituto bancario interessato dovrà concordare con il Consiglio di Amministrazione il proprio sostegno, nella specifica funzione e per le necessità connesse, in relazione alle esigenze economico - finanziarie della fondazione.

Tale partner, che potrà assumere anche la funzione di sponsor o mecenate in ragione della tipologia di sostegno concreto alla fondazione, avrà facoltà di conoscere gli indirizzi e i piani operativi sviluppati dalla stessa ogni qualvolta lo richieda e potrà supportare con pareri non vincolanti le strategie economiche della fondazione e in tal senso potrà partecipare, ove ne ravveda l'opportunità, all'Assemblea dei Partecipanti.

**ART.14 - SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI DELLA FONDAZIONE** - Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, la sospensione o l'esclusione dei membri della fondazione per: - gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, dai regolamenti ove emanati o dalle deliberazioni degli organi della fondazione; - condotte personali incompatibili con il funzionamento e l'immagine della fondazione; - incompatibilità e conflitto di interessi; - danni materiali o morali di una certa oggettiva gravità arrecati alla fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per la loro estinzione, messa in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.

Il provvedimento di sospensione o esclusione, pronunciato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea dei Partecipanti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che le deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il soggetto interessato dal provvedimento di sospensione o esclusione si intende comunque sospeso.

In tutte le ipotesi in cui venga meno la causa di incompatibilità e/o conflitto di interessi che abbia determinato la sospensione e/o l'esclusione del membro della fondazione, lo stesso sarà automaticamente reintegrato previa presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.




I membri della fondazione possono, in ogni momento, recedere, ai sensi e agli effetti dell'art.24 c.c., mediante comunicazione inviata al Presidente della fondazione con un preavviso di almeno tre mesi. Ai membri receduti, conferenti i marchi, sarà applicata la disposizione di cui all'art.26.

In ogni caso, resta fermo il dovere, per ogni membro, di adempiere alle obbligazioni assunte sino al momento del recesso.

**ART.15 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** - Sono organi della fondazione: 1) il Presidente; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) l'Assemblea dei Partecipanti; e 4) l'Organo di Controllo.

Sono ulteriori organi della fondazione, ove nominati o istituiti: 1. il Direttore Generale; 2. il Comitato di Indirizzo; 3. il Comitato Scientifico; e 4. il Comitato d'Onore.

**ART.16 - IL PRESIDENTE** - Il Presidente della fondazione è nominato, con votazione a maggioranza, tra i membri del Consiglio di Amministrazione; la nomina avrà durata quadriennale e potrà essere riconfermata.

Nel caso in cui venga nominato Presidente il membro a vita, la durata dell'incarico sarà a tempo indeterminato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente può indicare il Vice Presidente. Il Vice Presidente è indicato tra i membri del Consiglio di Amministrazione e da questo nominato.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione.

Egli potrà, al fine di rendere più agili le opportunità e l'operatività della fondazione, procedere autonomamente all'apertura di conti correnti bancari o postali, e attività assimilabili, richiedere supporto materiale ed economico ad enti pubblici o privati ed altresì presentare domande di partecipazione a bandi pubblici o privati, fermo restando la necessità di ratifica laddove le stesse intervengano nelle azioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare singoli compiti ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione o soci. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può nominare consulenti esperti nelle diverse aree di attività della fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della fondazione e delle singole iniziative della stessa.

Il Presidente partecipa ai comitati ove istituiti e, per necessità e/o specifiche competenze, su incarico del Consiglio di Amministrazione, può assumere ruoli, funzioni e mansioni aggiuntive e utili al perseguimento dei fini e alla realizzazione delle attività.

E' espressamente esclusa ogni responsabilità personale del Presidente per le obbligazioni assunte dalla fondazione.

Al Presidente, in considerazione delle responsabilità derivanti dal suo incarico, è riconosciuta una particolare forma di tutela per i rischi e gli oneri connessi alle attività prestate per conto della fondazione la quale ne sopporterà in via esclusiva i costi.

**ART.17 - CAUSE DI SOSPENSIONE, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE** - La carica di Presidente si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione; b) revoca da parte del Consiglio di Amministrazione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; e d) interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi suindicati il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà, entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, convocare l'adunanza del Consiglio di Amministrazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Nel caso in cui venga nominato Presidente il membro a vita, qualora sopraggiungano condizioni di evidente incompatibilità e/o conflitto di interesse tali da arrecare gravi ed oggettivi pregiudizi alla fondazione, e comunque su esplicita richiesta scritta dello stesso presidente per altri motivi personali, è prevista la sua sospensione temporanea per tutto il tempo in cui durerà la situazione pregiudizievole. Venuta meno la causa di incompatibilità e/o conflitto egli riassumerà il suo incarico.

**ART.18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I membri elettivi sono sei e saranno nominati dall'assemblea dei fondatori e partecipanti. All'interno del Consiglio di Amministrazione viene nominato dai fondatori un unico membro a vita.

I membri del Consiglio possono essere componenti o non componenti della fondazione.

Nel secondo caso la nomina avviene su indicazione del Presidente o del Consiglio uscente o del Consiglio in carica qualora si tratti di integrazione o sostituzione. In ogni caso è necessaria la ratifica dell'Assemblea.

Solo i membri del primo Consiglio di Amministrazione nominati o ratificati contestualmente all'approvazione del presente statuto, sono nominati dai promotori fondatori.

E' nelle facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un partecipante e contestualmente convocare l'assemblea perchè si esprima sulla sua nomina a Consigliere.


I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuato quello nominato a vita, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le cariche sono gratuite.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese ove abbiano la loro residenza fuori dal Comune ove si svolge la riunione del Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta: - l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione; - la nomina del Presidente, nonchè di eventuali Vice Presidente, Presidente Onorario; - la nomina del Direttore Generale, dei membri del Comitato Scientifico, del Comitato di indirizzo e del Comitato d'Onore; - la nomina dell'Organo di Controllo; - la determinazione dei criteri per divenire Partecipanti Sostenitori, Istituzionali,

*Chi inf...*

*[Signature]*





Volontari e l'eventuale nomina; - le decisioni in merito alla decadenza da socio o consigliere; - l'accettazione di elargizioni, donazioni, eredità e lasciti; - l'approvazione nei termini e con le modalità fissati nel presente statuto del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; - la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie; - l'approvazione di eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare alcune delle sue funzioni ad uno o più consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e - in caso di urgenza - almeno un giorno prima, e con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri, anche fuori dalla sede della fondazione, purchè in Italia.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno e l'ora di una prima e di una seconda eventuale convocazione.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

La prima convocazione è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. La seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato e comprovato motivo, può essere causa di decadenza dalla carica, accertata e dichiarata dal Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenze o videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro regolarmente vidimato e numerato in ogni pagina.

**ART.19 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione; b) sopraggiunte cause di incompatibilità; e c) interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere a sostituzione ovvero potrà non procedere a sostituzione laddove il numero di componenti non risulti inferiore a tre; ove decidesse a maggioranza semplice per la sostituzione, la stessa potrà avvenire tramite elezione da parte dell'Assemblea che si esprimerà su indicazione del Presidente o del Consiglio di Amministrazione; il nuovo componente potrà essere scelto tra i partecipanti alla fondazione o tra soggetti esterni proposti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione; il consigliere così subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente.

**ART.20 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI** - L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i membri della fondazione per come individuati nel presente Statuto, e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della fondazione, con le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività della fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e sarà presieduta dal membro più anziano. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

All'Assemblea dei Partecipanti è riservata la nomina dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e ogni deliberazione in ordine alle modifiche statutarie. In tali ipotesi l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei membri della fondazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri della fondazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti decide inoltre sull'appello proposto da un membro della fondazione in ordine al provvedimento di sospensione o esclusione disposto dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso l'assemblea si intende comunque regolarmente costituita quando sono presenti tutti i membri. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

**ART.21 - ORGANO DI CONTROLLO** - L'Organo di Controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare sia un organo collegiale, composto da tre membri, che un revisore unico. In ogni caso l'organo di controllo, come nominato, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.


**ART.22 - IL DIRETTORE GENERALE** - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dovrà essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza, anche tra i partecipanti alla fondazione. La nomina ha durata triennale e potrà essere riconfermata.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà il rapporto contrattuale spettante al Direttore Generale.

Il Direttore Generale: - dà esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente, e esercita i poteri conferitigli dallo stesso Consiglio di Amministrazione; - sovrintende al buon funzionamento amministrativo della fondazione; - predispone, di concerto con il Presidente, i programmi economico-finanziari delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, approntando mezzi e strumenti necessari alle attività connesse e strumentali; - tiene i libri e le scritture

*Chiara Infante*

*Roberto*



contabili della Fondazione; - predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; - partecipare di norma al Consiglio d'Amministrazione, salvo che nelle ipotesi in cui quest'ultimo si riservi un'adunanza senza la presenza del Direttore Generale.

Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione potrà revocare la nomina del Direttore Generale.

**ART.23 - COMITATO DI INDIRIZZO** - Il Comitato d'Indirizzo, ove istituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da persone fisiche e giuridiche che supportino la fondazione con pareri e proposte, relativamente alla conformità delle attività, alle disposizioni normative e con attività di coordinamento delle rappresentanze pubbliche territoriali.

In tal senso il Comitato d'Indirizzo assume un ruolo strategico importante per la vita della fondazione e può essere altresì coinvolto, oltre le specifiche funzioni, nelle attività di rappresentanza dell'Ente.

In particolare il Comitato d'Indirizzo è l'Organo che può coinvolgere nella vita reale della Fondazione il Ministero per i beni e le attività culturali o altri Ministeri competenti, oltre agli Enti pubblici locali per un migliore rapporto istituzionale e radicamento territoriale della stessa, senza modificare le condotte legate all'assetto giuridico, amministrativo, fiscale, gestionale ed organizzativo di carattere privatistico della fondazione; pertanto tali Enti, qualora intendano condividere gli scopi e supportare le azioni della fondazione partecipando con un contributo al fondo di dotazione o di gestione nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, pur non configurandosi come Partecipanti, potranno prendere ad aderire al Comitato d'Indirizzo.

Il Comitato d'Indirizzo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, avrà la durata di anni quattro e sarà composto da un numero di membri variabile da tre a quindici.

Il Comitato potrà riunirsi quando anche almeno tre dei componenti lo richiedano ovvero lo richieda il Presidente della fondazione; a tal fine potrà ricoprire un ruolo di coordinamento, ovvero di Presidente del Comitato, un membro del Consiglio di Amministrazione all'uopo designato dallo stesso Consiglio, oppure uno dei componenti dello stesso Comitato, nominato dal Presidente della Fondazione.

**ART.24 - COMITATO SCIENTIFICO** - Il Comitato Scientifico, ove istituito dal Consiglio di Amministrazione, ha un ruolo di supporto diffuso alle attività in termini di idee, relazioni, progetti e opportunità di vario segno. Pertanto sarà composto, senza limite di numero, da figure di alto profilo artistico, culturale, scientifico, e per tali riconosciuti almeno a livello nazionale.

Il Comitato potrà riunirsi quando almeno tre dei componenti lo richiedano ovvero lo richieda il Presidente della fondazione; a tal fine potrà ricoprire un ruolo di coordinamento, ovvero di Presidente del Comitato, un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dallo stesso Consiglio, oppure uno dei componenti dello stesso Comitato nominato dal Presidente della Fondazione.

**ART.25 - COMITATO D'ONORE** - Il Comitato d'Onore, ove istituito dal Consiglio di Amministrazione, ricomprende, senza limiti di numero, tutte quelle personalità di rilievo nazionale ed internazionale all'interno

del proprio settore di riferimento per qualità professionali e morali, e la cui adesione al Comitato contribuisce a dare lustro alla Fondazione. Il Comitato d'Onore ha una specifica configurazione che lo assimila ad un Albo onorario e, pertanto, la partecipazione è svincolata da specifiche funzioni e obblighi se non quella di mantenere con la Fondazione una relazione privilegiata di dialogo.

Fermo restando che la Fondazione potrà rendere pubblica la partecipazione al Comitato, saranno comunque sempre auspiccate attività o testimonianze dei partecipanti che tendano alla valorizzazione delle attività della Fondazione stessa.

**ART.26 - SCIoglimento** - In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, e sarà retrocesso ai conferenti la titolarità dei marchi da essi apportati.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni di beni residui se imposte dalla legge.

**ART.27 - CLAUSOLA DI RINVIO** - Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

*Elisabetta Bruno*

*Francesco Bruno*

